

## STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

In questa sezione, ai sensi dell'art. 35, c. 1, lett. h del D.lgs. n. 33/2013, sono indicati i diritti e gli strumenti di tutela (con i relativi modi e termini di attivazione) riconosciuti dalla legge a favore dei cittadini nel corso di un procedimento amministrativo, nei confronti del provvedimento finale o nei casi di ritardo o mancata adozione del provvedimento oltre i termini di legge.

### 1. TUTELA E DIRITTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

*(Ai sensi del Capo III della Legge n. 241/1990 - Partecipazione al procedimento)*

Durante lo svolgimento di un procedimento, il cittadino ha diritto a:

- **comunicazione di avvio del procedimento** (Art. 7):  
hanno diritto di ricevere la comunicazione i destinatari diretti del provvedimento, coloro che per legge devono intervenire e i soggetti terzi che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento finale, purché individuati o facilmente individuabili;
- **partecipazione attiva e intervento nel procedimento** (Artt. 9 e 10):  
qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Gli interessati di prendere visione degli atti del procedimento e possono presentare memorie scritte e documenti pertinenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare prima di assumere la decisione finale;
- **preavviso di rigetto** (Art. 10-bis):  
nei procedimenti a istanza di parte, prima di adottare un provvedimento negativo, l'Amministrazione deve comunicare tempestivamente i motivi ostativi. Il cittadino ha 10 giorni di tempo dalla ricezione per presentare osservazioni scritte e documenti;
- **accesso ai documenti amministrativi:**
  - *accesso documentale* (Art. 22, L. 241/90):  
diritto di visione ed estrazione copia per chi ha un interesse diretto, concreto e attuale. È escluso per atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione/programmazione e per i dati psicoattitudinali di terzi nei concorsi;
  - *accesso civico generalizzato* (Art. 5-bis, D.lgs. 33/2013):  
diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla P.A., ulteriori rispetto a quelli d'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti di legge.

## 2. TUTELA NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO FINALE (O DEL SILENZIO DELLA P.A.)

Se il provvedimento finale è ritenuto illegittimo, o in caso di mancata risposta (silenzio) della P.A., il cittadino può attivare due tipi di tutela: giurisdizionale (davanti a un giudice) o amministrativa (davanti alla P.A. stessa).

### A) TUTELA GIURISDIZIONALE

Consiste nel ricorso davanti all'autorità giudiziaria. La competenza si divide in base alla situazione giuridica lesa:

- **Interessi Legittimi:** il ricorso va presentato al *Giudice Amministrativo*. Per gli atti adottati da ARPAL Umbria, l'organo competente è il T.A.R. Umbria (Via Baglioni n. 3, Perugia - Sito web <https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-l-umbria>).
- **Diritti Soggettivi:** il ricorso va presentato al *Giudice Ordinario (Tribunale/Corte d'Appello)* competente, salvo le materie di "giurisdizione esclusiva" in cui è competente il Giudice Amministrativo. Per ricorrere al T.A.R. è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, tranne che per specifiche materie (es. accesso e trasparenza, materia elettorale, diritto di circolazione dei cittadini UE).

#### Termini di decadenza per il ricorso giurisdizionale:

Tipo di atto / Situazione	Termine per il ricorso	Note
Provvedimenti amministrativi generali	<b>60 giorni</b>	Dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.
Appalti, espropri e occupazioni	<b>30 giorni</b>	Per procedure di affidamento lavori, servizi, forniture ed espropri.
Silenzio della P.A.	<b>Entro 1 anno</b>	Proponibile dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento e finché dura l'inadempimento.
Diniego/Silenzio su Accesso ai documenti / Accesso civico	<b>30 giorni</b>	Dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio-rifiuto.

### B) TUTELA AMMINISTRATIVA

Consiste in un'istanza presentata *direttamente alla Pubblica Amministrazione* per chiedere l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento, senza l'intervento del giudice.

Esistono quattro tipologie di ricorso amministrativo:

1. **Ricorso Gerarchico Proprio** (artt. 1-6 D.P.R. 1199/1971):  
si presenta all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto, per atti non definitivi. Vale sia per vizi di legittimità che di merito. La P.A. deve decidere entro 90 giorni; decorso il termine senza

risposta, il ricorso si intende respinto (silenzio-rigetto) e si può procedere per via giurisdizionale o con ricorso straordinario.

2. **Ricorso Gerarchico Improprio** (artt. 1-6 D.P.R. 1199/1971):  
si presenta a un organo diverso da quello superiore (ammesso solo nei casi previsti dalla legge).
3. **Ricorso in Opposizione** (art. 7 D.P.R. 1199/1971):  
Si presenta alla stessa autorità che ha emanato l'atto. È uno strumento eccezionale (ammesso solo nei casi previsti dalla legge) e mira principalmente alla rettifica dell'atto. Termine di presentazione: 30 giorni.
4. **Ricorso Straordinario** (artt. 8 - 15 D.P.R. 1199/1971):  
alternativo al ricorso al T.A.R., è ammesso solo per vizi di legittimità e nei confronti di un provvedimento definitivo. Termine perentorio di presentazione: 120 giorni. La decisione finale del Presidente del Consiglio di Stato, può essere impugnata davanti al Giudice Amministrativo solo per vizi di forma o procedura.

### 3. IL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico è un organo di garanzia completamente autonomo e indipendente. Interviene gratuitamente (d'ufficio o su richiesta del cittadino) nei casi di cattiva amministrazione per assicurare il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A. Assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli.

Nei casi di decisione di rigetto del diritto di accesso o dalla formazione del silenzio-rigetto, in alternativa al TAR, entro 30 giorni dalla decisione, è possibile rivolgersi al Difensore Civico (Art. 25, L. 241/1990).

- **Sede:** presso l'Assemblea legislativa della Regione Umbria – Piazza Italia, 2 - Perugia.
- **Costi:** l'attività di consulenza e intervento è totalmente gratuita.
- **Contatti:** [sito web Difensore Civico Umbria](#).